



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario, relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) ed in particolare l'art. 148-bis, comma 3, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17

dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amario;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo", sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla medesima Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del D. lgs. n. 267/2000 (inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), esplicita le finalità del controllo de quo ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei

conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali programmate per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Musile di Piave ed in particolare:

- I questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018;
- Le relazioni dell'Organo di revisione relative ai suddetti rendiconti;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio inseriti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- La pronuncia n. 32/2020/PRSE, inerente al rendiconto per l'esercizio 2016.

Nella predetta pronuncia, la Sezione ha accertato il mancato rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto, l'accumulo di residui attivi e passivi (invitando l'Ente ad adottare ogni utile azione diretta a migliorare la gestione degli stessi) e tempi critici per il pagamento dei debiti (invitando l'Ente ad adottare misure idonee al miglioramento della tempestività); la Sezione ha inoltre raccomandato la valorizzazione dello strumento della programmazione, ai fini dell'ordinata gestione dei flussi correnti (con riduzione del ricorso alle anticipazioni di tesoreria), il costante monitoraggio degli Organismi partecipati (con particolare riferimento ai soggetti in perdita ed alle ripercussioni sul sistema di bilancio), nonché un'attiva vigilanza in merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Musile di Piave ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta, prot. n. 2267 del 29 aprile 2020. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo

Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni, con nota acquisita al prot. Cdc n. 2980 in data 3 giugno 2020.

Dall'analitica disamina della citata documentazione, emerge quanto di seguito indicato.

Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	298.396,11	746.921,43
Equilibrio di parte capitale	-7.661,76	-200.223,45
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	290.734,35	546.697,98

Negli esercizi in esame, il saldo complessivo degli equilibri di competenza a consuntivo è positivo. Tuttavia, si rilevano saldi di parte capitale negativi e in peggioramento nell'esercizio 2018 (€ - 200.223,45) rispetto all'esercizio 2017 (€ - 7.661,76), come evidenziato nella tabella sopra riportata.

L'Ente, a tale riguardo, in sede istruttoria ha comunicato che: *"...l'equilibrio di parte capitale nel rendiconto 2019 presenta un valore positivo di euro 538.179,40. Tale risultato è conseguenza di una più efficiente gestione avviata nel 2019 che ha reso possibile un maggior utilizzo di risorse proprie da destinare a spese di investimento e a un minor ricorso ad entrate derivanti da concessioni edilizie"*.

Il Collegio rinvia all'esame dei bilanci successivi la valutazione degli esiti derivanti dalle misure attuate dall'Ente, al fine di favorire un bilanciamento delle gestioni che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri di parte corrente e di parte capitale.

Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	1.163.303,72	586.791,35
Residui attivi	4.409.849,99	5.847.789,30
Residui passivi	3.264.466,29	3.735.158,58
FPV	1.255.977,38	1.196.495,88
Risultato di amministrazione	1.052.710,04	1.502.926,19
Totale Accantonamenti	1.374.686,12	1.884.294,36
<i>di cui FCDE</i>	<i>1.304.686,12</i>	<i>1.834.294,36</i>
Totale parte vincolata	228.711,98	159.711,98
Totale parte destinata agli investimenti	20.554,20	9.046,47
Totale parte disponibile	-571.242,26	-550.126,62

Facendo seguito a quanto già espresso da questa Sezione con deliberazioni nn. 573/2017/PRSE, 472/2018/PRSE e 32/2020/PRSE, si evidenzia che, con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 30/04/2015, avente per oggetto il riaccertamento straordinario dei residui (ai sensi dell'art. 3 c. 7 del D. Lgs. 118/2011), si era quantificato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 634.669,18. In applicazione dell'art. 3 citato e del D.M. 2 aprile 2015, era stato deliberato il ripiano trentennale, con quote costanti di importo pari ad euro 21.155,64 per ciascun esercizio, fino al completo recupero.

Al 31.12.2017, il disavanzo di amministrazione (pari ad euro 571.242,26) è stato ridotto, rispetto al disavanzo registrato al 31.12.2016 (euro 592.397,90), per un importo pari ad euro 21.155,64. Al 31.12.2018, il disavanzo (pari a euro 550.126,62) è risultato ridotto, rispetto al disavanzo dell'esercizio precedente, per un importo pari ad ulteriori euro 21.115,64, con una differenza di euro 40,00 rispetto alla quota annua di ripiano prevista (euro 21.155,64).

Si evidenzia, dunque, che la quota di disavanzo da ripianare non è stata correttamente iscritta tra le spese del bilancio di previsione 2017/2019 e 2018/2020. Va a tale proposito osservato che, in sede di controllo sul rendiconto 2016, l'Ente aveva dichiarato di essersi attivato, a partire dall'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, per iscrivere la quota annua del disavanzo di amministrazione di euro 21.155,64. La verifica di tale adempimento sarà dunque effettuata negli esercizi successivi.

In merito alle quote del risultato di amministrazione prodotto dai due esercizi in esame, si rileva poi che:

- l'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- il risultato di amministrazione al 31.12.2017 e al 31.12.2018 non presenta un accantonamento per il fondo perdite aziende e società partecipate;
- vi sono altri fondi accantonati (euro 70.000,00 a fine 2017 ed euro 50.000,00 a fine 2018);
- la parte vincolata a fine 2017 e a fine 2018 include vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, rispettivamente pari ad euro 197.804,98 e ad euro 128.804,98. Inoltre, comprende altri vincoli pari ad euro 30.907,00 in entrambi gli esercizi.

Capacità di riscossione - Situazione di cassa - Indicatore di tempestività dei pagamenti

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2017 (iniziali + riaccertati) (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/residui (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 (iniziali + riaccertati) (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/residui (f)	% (f/e)
Titolo I	2.456.830,32	861.504,30	35,07%	2.293.797,12	457.052,91	19,93%
Titolo III	1.155.475,10	244.237,77	21,14%	1.179.157,55	151.351,33	12,84%
GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2017 accertamenti (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/competenza (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 accertamenti (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/competenza (f)	% (f/e)
Titolo I	5.572.860,59	4.859.566,87	87,20%	5.547.895,79	4.839.395,34	87,23%
Titolo III	955.703,92	688.083,60	72,00%	1.591.222,61	903.418,82	56,78%

Negli esercizi in esame si rilevano basse percentuali di riscossione, in particolare nella gestione dei residui, peraltro in peggioramento da un esercizio all'altro (Titolo I: 35,07% al 31.12.2017 e 19,93% al 31.12.2018; Titolo III: 21,14% al 31.12.2017 e 12,84% al 31.12.2018). Per quanto concerne la gestione di competenza, si registra un peggioramento nella riscossione del titolo III, che passa dal 72,00% di riscossione nel 2017 al 56,78% di

riscossione nel 2018.

Per quanto riguarda la situazione di cassa, si rileva quanto segue:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo di cassa al 31.12	1.163.303,72	586.791,35
Anticipazioni di tesoreria	442.251,30	371.268,24
Cassa vincolata al 31.12	-	-
Tempestività dei pagamenti	61,18	108,4

Come emerge dalla tabella sopra riportata, la non efficiente attività di riscossione delle entrate non consente di incrementare la cassa, che passa da euro 1.163.303,72 al 31.12.2017 ad euro 586.791,35 al 31.12.2018, con il sistematico ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Tutto ciò trova ulteriore preoccupante riscontro in un progressivo peggioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che passa da 61,18 giorni nel 2017 a 108,4 giorni nel 2018: situazioni queste che sono sintomatiche di una difficoltà ad onorare i propri impegni finanziari. Nel 2019, tuttavia, il medesimo indicatore ha registrato tempi di pagamento di 58,23 giorni.

Nell'ambito dell'istruttoria svolta in riferimento alle problematiche sopra esposte, il Comune di Musile di Piave ha affermato che: “[...]. La capacità di riscossione in conto residui relative ai titoli 1 (entrate tributarie) e 3 (entrate extratributarie), decisamente insoddisfacente, deriva purtroppo, dall'aumento dei mancati/ritardati pagamenti da parte di tutti i soggetti debitori nonostante si sia provveduto nei termini e nelle forme di legge all'attivazione delle relative procedure di recupero anche coattive. Lo stesso dicasi per le entrate del titolo 3 in conto competenza sul quale pesa in particolar modo le entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti amministrativi, con particolare riferimento alle entrate per violazioni del codice della strada”.

In merito alla situazione di cassa, l'Amministrazione comunale ha osservato che, al 31.12.2019, il fondo cassa è risalito ad euro 729.714,12; inoltre ha evidenziato che l'importo annualmente richiesto per l'anticipazione di tesoreria si è progressivamente ridotto negli anni: euro 442.251,30 nell'esercizio 2017, euro 371.268,24 nell'esercizio 2018, sino ad arrivare ad euro 19.455,62 nell'esercizio 2019. Infine, per quanto concerne l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è stato comunicato che: “...l'indice in questione è andato via via riducendosi, e, anche nell'esercizio corrente, si registra un ulteriore miglioramento del dato del 1 trimestre (3,61)”.

Le tematiche sopra descritte hanno costituito criticità segnalate dalla Sezione già con deliberazione n. 32/2020/PRSE. La Sezione, pertanto, nel ribadire quanto già espresso in tale sede, rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, <una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come bene pubblico, funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa>(Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016; nello stesso senso, sentenze nn. 80 e 247 del 2017), mentre meccanismi comportanti una “lunghissima dilazione temporale” (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte

costituzionale, sentenza n. 51/2019).

Si ricorda, inoltre, che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto, come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto, dà luogo ad un costo.

Si raccomanda, pertanto, di porre in essere più incisive azioni, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, nonché l'adozione di ogni misura organizzativa atta a rendere più fluida la gestione di cassa, assicurando nel contempo la tempestività dei pagamenti.

Cassa vincolata

Si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 è pari a zero. A tale riguardo, a seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha comunicato che: "Non si è provveduto a vincolare la cassa non avendo fondi da vincolare per legge, né da trasferimenti vincolati, né da prestiti per i quali il Tesoriere avrebbe dovuto effettuare una gestione separata".

Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover sottolineare l'importanza, in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali; in esso si afferma la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del D.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".

Indebitamento

	2017	2018
Debito complessivo al 31.12	5.813.363,65	5.752.408,26

L'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dai vigenti parametri di deficitarietà.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Qualità dei dati e documentazione istruttoria

Sono state rilevate incongruenze tra i dati inseriti in BDAP (afferenti al rendiconto 2018)

e quelli riportati nel questionario e nel parere dell'Organo di revisione, in relazione agli equilibri di bilancio e al risultato di amministrazione. A seguito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione comunale e l'Organo di revisione hanno comunicato che: *“Le incongruenze riscontrate nel questionario rendiconto 2018 e nella relazione del revisore derivano da imprecisioni/ errori materiali commessi nella redazione della documentazione richiamata”*.

Sul punto, la Sezione deve richiamare l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, nonché di una corretta compilazione del questionario, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Si evidenzia, a tale proposito, l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, sottolineando che, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici, in quanto, come affermato dalla Sezione delle autonomie, *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie”* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Si raccomanda, pertanto, di verificare attentamente i dati e di porre maggiore attenzione, per il futuro, ai predetti adempimenti.

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione al 31.12.2017 e al 31.12.2018 non dispone di quote accantonate per il fondo contenziosi. Al riguardo, si evidenzia che negli esercizi in esame l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

La Sezione, tuttavia, osserva che l'istituzione di un apposito fondo, per far fronte ad oneri derivanti da sentenze, ha lo scopo di prevenire e neutralizzare l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio nell'ipotesi di un'effettiva insorgenza di contenziosi. È noto, infatti, che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze, le quali determinano per l'ente l'insorgere di oneri che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL).

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, punto 5.2 lettera h) ha previsto che *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[.] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [.] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio”*.

A tale proposito, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 14/2017/Inpr, contenente le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*, ha fornito agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019; in detta deliberazione, la citata Sezione ha sottolineato che: *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”*.

Carenze informatiche relativamente al rapporto con le società partecipate

Il sistema informativo del Comune non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Al riguardo, l'Ente ha precisato che: *“...si è risposto negativamente alla domanda del questionario in materia <interpretando come “sistema informativo” una struttura interna dedicata dall'Ente ai rapporti con gli organismi partecipati, che nel caso del Comune in questione non è prevista>*.

La Sezione rileva che l'art. 147-quater del TUEL prevede solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo, che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. Il Comune di Musile di Piave, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Pertanto, si raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sui Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Musile di Piave:

- accerta l'esistenza di incongruenze tra i dati trasmessi alla BDAP (relativamente al rendiconto 2018) ed i medesimi dati riportati nel questionario, nonché nel parere dell'Organo di revisione, richiamando l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, oltre che di una corretta compilazione del questionario (dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri);
- accerta il mancato equilibrio di parte capitale per gli esercizi 2017 e 2018, rinviando all'esame dei bilanci successivi la valutazione degli esiti derivanti dalle misure attuate dall'Ente;
- raccomanda di iscrivere correttamente la quota di disavanzo da ripianare;
- rileva che il risultato di amministrazione al 31.12.2017 e al 31.12.2018 non dispone di quote accantonate sul fondo per contenziosi, raccomandando una corretta quantificazione del predetto fondo;
- raccomanda all'Ente azioni più incisive, volte ad incrementare la capacità di riscossione, nonché l'adozione di ogni misura organizzativa volta a rendere più fluida la gestione di cassa, che garantisca anche la tempestività dei pagamenti;
- raccomanda di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
- rileva che la cassa vincolata al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 è pari a zero, raccomandando una corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse;
- raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Musile di Piave (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amato

Il Presidente

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 11 dicembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini